



DISPOSIZIONI

Art. 5

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Versione in vigore dal 25 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

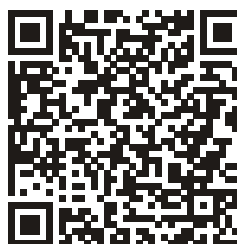
Atto	Disposizioni
Estremi	Legge 18 luglio 2025, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-2025/art-5-clausola-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it